



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Approvato con deliberazione G.C. n. 250 del 22/03/2007

Modificato con deliberazione G.C. n. 162 del 30/04/2008

Modificato con deliberazione G.C. n. 215 del 10/09/2015

Modificato con deliberazione G.C. n. 29 del 13/02/2020

In vigore dal 14/03/2020



Comune di Genova

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI,
CONSULENZE E COLLABORAZIONI
AD ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Testo integrato e aggiornato

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto, ambito applicativo ed esclusioni*
- Art. 2 Presupposti di conferimento dell'incarico*
- Art. 3 Requisiti soggettivi degli incaricati*
- Art. 4 Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione del tetto di spesa*

TITOLO II – TIPOLOGIA DI INCARICHI

- Art. 5 Tipologia degli incarichi*
- Art. 6 Criteri e modalità di conferimento*

TITOLO III – TIPOLOGIE CONTRATTUALI

CAPO I – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

- Art. 7 Collaborazioni coordinate e continuative*
- Art. 8 Limiti e divieti*
- Art. 9 Criteri e modalità di conferimento*
- Art. 10 Svolgimento delle prestazioni professionali*
- Art. 11 Sospensione dell'incarico*

CAPO II – INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

- Art. 12 Incarichi di lavoro autonomo occasionale*
- Art. 13 Criteri e modalità di conferimento*
- Art. 14 Personale dipendente*
- Art. 15 Limiti e obblighi*

CAPO III – CONTRATTI D'OPERA PROFESSIONALE

- Art. 16 Incarichi di lavoro autonomo professionale*
- Art. 17 Criteri e modalità di conferimento*

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 18 Ambito applicativo*
- Art. 19 Individuazione dei contraenti mediante procedura di selezione*
- Art. 20 Conferimento di incarichi in via diretta*
- Art. 21 Durata dell'incarico*
- Art. 22 Compenso*
- Art. 23 Pagamenti*
- Art. 24 Principio della prestazione personale*
- Art. 25 Stipulazione del contratto*
- Art. 26 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*

- Art. 27 Criteri di recesso*
Art. 28 Monitoraggio degli incarichi esterni
Art. 29 Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 30 Norma transitoria*
Art. 31 Conferimento di incarichi a personale cessato
Art. 32 Incarichi finanziati da altre amministrazioni o enti esterni

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto, ambito applicativo ed esclusioni.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) e dall'art. 110, comma 6, del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L.](#), fatto salvo quanto previsto dalle norme che disciplinano attività specialistiche.
2. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche in base a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo le disposizioni di cui al libro V, titolo III, capi I e II, artt. [2222](#) e [2238](#) del [Codice Civile](#).
3. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di conferimento di incarichi individuali a propri dipendenti.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) gli incarichi conferiti ai sensi del [Codice dei contratti pubblici](#);
 - b) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e di valutazione, nonché gli incarichi relativi ai componenti le commissioni di gara e di concorso;
 - c) le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - d) gli incarichi, conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio dell'Amministrazione e alla consulenza tecnica di parte;
 - e) gli incarichi di docenza e formazione;
 - f) gli incarichi disciplinati dal Regolamento di affidamento dei servizi in economia;
 - g) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del [T.U.E.L. D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267](#).

Art. 2

Presupposti di conferimento dell'incarico.

1. Per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, i Dirigenti, con proprio provvedimento, possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - b) occorre preliminarmente accertare in concreto l'inesistenza all'interno dell'Ente, della figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico oppure, pur sussistendo tale figura, accertare l'impossibilità della stessa a garantire la prestazione nei tempi richiesti;
 - c) nella determinazione con cui viene conferito l'incarico, il Dirigente deve dimostrare che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui alle lettere a) e b);
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;

e) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Incarichi di consulenza in materia informatica possono essere conferiti solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

3. L'affidamento di incarichi esterni senza il rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale nei confronti del Dirigente committente.

4. Agli incaricati esterni non possono essere affidati, per nessun motivo, compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, né essere ascritte agli stessi, neppure di fatto, le attribuzioni tipiche dei Funzionari e dei Dirigenti dell'Ente.

Art. 3

Requisiti soggettivi degli incaricati

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo ad esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, intendendosi come tale quella conseguita con un diploma di laurea in base all'ordinamento previgente al [D.M. n. 509/1999](#) oppure laurea specialistica o magistrale.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#).

3. Deve comunque sempre essere accertata la maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico.

Art. 4

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione del tetto di spesa.

1. I contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, [del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

2. Il limite massimo di spesa annua per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è fissato nel bilancio preventivo.

3. Il piano esecutivo di gestione determina il budget da attribuire alle singole Direzioni.

TITOLO II TIPOLOGIA DI INCARICHI

Art. 5 Tipologia degli incarichi

1. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio: consistono in un'attività di studio, indagine, esame ed analisi su uno specifico oggetto o problema, con la finalità di produrre un risultato che diverrà di proprietà dell'Ente e che sarà da questo utilizzato per i propri fini istituzionali. Caratteristica di questo tipo di incarico è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca: consistono in un'attività di approfondimento su un determinato argomento, da concludersi con l'indicazione dei risultati conseguiti e delle soluzioni utili. Presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione;
 - c) incarichi di consulenza: consistono nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio o consulti su specifiche questioni proposte dall'Ente, idonei ad orientare l'azione dei propri organi;
 - d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale, per la realizzazione di specifici programmi, progetti, obiettivi o fasi di essi.

Art. 6 Criteri e modalità di conferimento

1. Il conferimento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza avviene secondo le disposizioni di cui al Titolo IV (Disposizioni comuni) del presente Regolamento.

TITOLO III TIPOLOGIE CONTRATTUALI

CAPO I COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Art. 7

Collaborazioni coordinate e continuative

1. Attraverso la collaborazione coordinata e continuativa il collaboratore si obbliga a compiere personalmente un'opera od una prestazione professionale, senza vincolo di subordinazione e nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, dietro compenso prestabilito, impegnandosi a conseguire un risultato connesso alle proprie personali capacità lavorative.
2. La collaborazione coordinata e continuativa non può essere resa da soggetti che, in quanto iscritti ad un Albo Professionale, esercitino abitualmente quale professione l'attività oggetto dell'incarico.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente che ha stipulato i contratti.
4. Qualora l'incarico abbia dissimulato un rapporto di lavoro dipendente, il Dirigente committente ne risponde anche in sede civile, nell'ambito della tutela risarcitoria prevista dall'ordinamento nei limiti di cui all'art. 2126 del [Codice Civile](#). In tal caso, ai sensi di legge, rimane comunque esclusa l'automatica costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in luogo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche qualora questi ultimi dovessero risultare instaurati in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 8

Limiti e divieti

1. I Dirigenti non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti del Comune di Genova in costanza di rapporto di lavoro.
2. Il soggetto esterno, non dipendente di una Pubblica Amministrazione, al quale sia stato conferito dalle strutture dell'Ente un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata, a meno che nel disciplinare d'incarico sia prevista una clausola di esclusività.

Art. 9

Criteri e modalità di conferimento

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa avviene secondo le disposizioni di cui al Titolo IV (Disposizioni comuni) del presente Regolamento.

2. E' obbligo del Dirigente committente, una volta attivato il rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, provvedere sotto la propria personale responsabilità alle comunicazioni ed agli adempimenti di cui all'art. 9 bis, comma 2, del [D.L. 1° ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 novembre 1996, n. 608](#), recante disposizioni in materia di collocamento, secondo i termini e le modalità ivi prescritti.

Art. 10

Svolgimento delle prestazioni professionali

1. Le prestazioni del collaboratore vengono svolte senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di orario, fatte salve diverse pattuizioni tra le parti. Esse sono comunque assoggettate ad un vincolo funzionale della prestazione, che deve quindi essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dall'Amministrazione.

2. Se l'attività del collaboratore viene esercitata presso le strutture dell'Ente, permane in capo al Dirigente che ha conferito l'incarico l'obbligo e la responsabilità diretta di adottare modalità di svolgimento ed utilizzo della prestazione professionale, nell'ambito della struttura stessa, atte ad assicurare il rispetto della natura non subordinata del rapporto.

Art. 11

Sospensione dell'incarico

1. Le parti disciplinano nel contratto gli impegni assunti. Possono altresì disciplinare le modalità di sospensione dell'incarico nei casi di malattia, infortunio, maternità ed altri gravi motivi che impediscano all'incaricato di poter operare.

2. La mancanza di pattuizioni, previsioni o clausole nel contratto, relative ai casi di sospensione di cui al presente articolo, deve intendersi come espresso rinvio e richiamo delle parti alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili al rapporto.

CAPO II

INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Art. 12

Incarichi di lavoro autonomo occasionale

1. Con incarico di lavoro autonomo occasionale deve intendersi quello con il quale l'incaricato si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro proprio e caratterizzato come segue:

- a) l'assenza del coordinamento con l'attività della struttura committente;
- b) l'assenza di continuità nella resa della prestazione;
- c) il carattere episodico e non ripetitivo dell'attività, tale da renderlo di fatto occasionale, ovvero circoscritto in un lasso temporale limitato e breve;
- d) la completa autonomia del professionista circa il tempo ed il modo della prestazione;
- e) l'esecuzione istantanea od episodica della prestazione.

2. La prestazione di lavoro autonomo occasionale non può essere abituale, né può essere resa da soggetti che, in quanto iscritti ad un Albo Professionale, esercitino abitualmente quale professione l'attività oggetto dell'incarico.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono avere un valore superiore ad Euro 5.000 ed una durata complessiva superiore a trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.
4. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale non sono in alcun modo prorogabili.

Art. 13
Criteria e modalità di conferimento

1. Il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo occasionale a soggetti esterni all'Ente avviene secondo le disposizioni di cui al Titolo IV (Disposizioni comuni) del presente Regolamento.
2. E' obbligo del Dirigente committente, una volta attivato il rapporto di lavoro autonomo occasionale, provvedere sotto la propria personale responsabilità alle comunicazioni ed agli adempimenti di cui all'art. 9 bis, comma 2, del [D.L. 1° ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 novembre 1996, n. 608](#), recante disposizioni in materia di collocamento, secondo i termini e le modalità ivi prescritti.

Art. 14
Personale dipendente

1. Possono essere affidati a dipendenti dell'Ente, in possesso di idonea professionalità, incarichi per lo svolgimento di attività non comprese nei doveri d'ufficio ed estranei alle mansioni contrattualmente dovute.
2. In tal caso il Dirigente può invitare i dipendenti a partecipare, unitamente ai candidati esterni, alle procedure di cui all'art. 19.
3. Se ricorrono ragioni di opportunità e convenienza, è possibile affidare l'incarico in via diretta ai dipendenti dell'Ente se ricorrono i presupposti di cui all'art. 20, unitamente alle seguenti concorrenti condizioni:
 - a) peculiarità dell'attività oggetto dell'incarico per la quale esista una connessione con elementi di forte professionalizzazione rinvenibili esclusivamente in determinati dipendenti dell'Ente ed acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte nell'Amministrazione, od esternamente alla stessa, anche nell'ambito di specifici e differenziati percorsi formativi, di valorizzazione o di sviluppo professionale;
 - b) necessità di riportare lo sviluppo dell'attività oggetto dell'incarico ad un dipendente con adeguata conoscenza dell'assetto organizzativo e procedurale dell'Ente, tale da assicurare un elevato livello di omogeneità ed unitarietà;
 - c) stretta correlazione tra l'attività sviluppata con l'incarico e le attività proprie dell'area o del settore di appartenenza, nonché significativa convenienza economica derivante dal conferimento dell'incarico e dallo sviluppo dell'attività da esso definita, ovvero sussistenza, comunque, di un interesse per l'Amministrazione, tale da non poter essere assicurato da un soggetto esterno.
4. E' altresì possibile conferire l'incarico in via diretta ai dipendenti dell'Ente qualora si ritenga che l'esperimento di procedura comparativa o di selezione non possa assicurare all'Ente il seguente vantaggio economico:

- a) una riduzione di almeno il trenta per cento del compenso del professionista, in base alle tariffe professionali applicabili o, in caso di loro inapplicabilità, alle tariffe più consone alla natura dell'incarico svolto;
- b) limitatamente agli incarichi di consulente tecnico di parte, una riduzione in misura non inferiore al venti per cento dei medesimi emolumenti previsti in sede giudiziale per i consulenti tecnici d'ufficio, fatti salvi i rimborsi spese dovuti.

Art. 15
Limiti e obblighi

1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 14 a personale dipendente dell'Ente devono avere carattere temporaneo e occasionale.
2. In nessun caso è possibile conferire al personale dipendente incarichi inerenti ad attività e funzioni comprese nei compiti e doveri d'ufficio. Tale divieto non opera in presenza di incarichi espressamente previsti o disciplinati da disposizioni legislative od altre fonti normative. Il Dirigente committente, fermo restando quanto disposto dal comma 1, è tenuto a verificare preventivamente:
 - a) la compatibilità, con particolare riferimento alla dimensione temporale ed ai contenuti, tra l'attività resa dal dipendente nell'ambito dei compiti e dei doveri d'ufficio e quella resa in forza dell'incarico conferitogli dall'Amministrazione, in correlazione con eventuali altre attività dallo stesso svolte sulla base di incarichi ad esso assegnati da altri soggetti pubblici o privati, nonché l'assenza di un eventuale conflitto di interessi;
 - b) che l'attività oggetto dell'incarico possa essere svolta al di fuori dell'orario d'ufficio e, comunque, al di fuori del complesso di prestazioni rese all'Ente in virtù del rapporto di pubblico impiego.
3. L'affidamento dell'incarico al dipendente ai sensi dell'art. 14 è disposto con provvedimento del Dirigente committente solamente dopo l'acquisizione di formale assenso o nullaosta rilasciati dalla Direzione competente in materia di gestione del personale.
4. Qualora si intenda procedere all'affidamento in via diretta di un incarico a dipendente che presta servizio in struttura presidiata da altro Dirigente, il Dirigente committente acquisisce preventivamente il parere del Dirigente della struttura di riferimento.
5. Costituiscono obblighi del dipendente incaricato ai sensi dell'art. 14:
 - a) svolgere l'attività al di fuori dell'orario di servizio e, comunque, al di fuori del complesso di prestazioni rese all'Ente in virtù del rapporto di pubblico impiego;
 - b) rendere pienamente compatibile lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico con quella resa in forza del rapporto di pubblico impiego e con quelle eventualmente rese a favore di altri soggetti pubblici o privati in ragione di altri incarichi assegnatigli;
 - c) non utilizzare i risultati dell'attività oggetto dell'incarico professionale conferito dall'amministrazione per fini personali od in relazione ad altri incarichi esterni;
 - d) non utilizzare mezzi e strumenti dell'Ente, a meno che non siano dichiarati necessari dal Dirigente committente per lo svolgimento dell'incarico.
6. Il Dirigente committente adotta, comunque, ogni misura utile a verificare lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico conferito, affinché la stessa avvenga nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare, dal contratto o dall'atto di impegno, nonché delle prescrizioni del presente Regolamento, per le parti non incompatibili.

CAPO III CONTRATTI D'OPERA PROFESSIONALE

Art. 16

Incarichi di lavoro autonomo professionale

1. Per incarico di lavoro autonomo professionale si intende quello con il quale l'incaricato si obbliga a compiere un'opera o un servizio, rientrante nella professione esercitata abitualmente, con lavoro proprio, senza vincolo di subordinazione.
2. Costituiscono elementi caratterizzanti il lavoro autonomo professionale:
 - a) l'esercizio abituale dell'attività oggetto dell'incarico;
 - b) titolarità di partita IVA, con obbligo di fatturazione;
 - c) completa autonomia del professionista circa il tempo ed il modo della prestazione.

Art. 17

Criteri e modalità di conferimento

1. Il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo professionale avviene secondo le disposizioni di cui al Titolo IV (Disposizioni comuni) del presente Regolamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18 Ambito applicativo

1. Le disposizioni comuni del presente Titolo trovano applicazione per tutte le tipologie di incarico, indipendentemente dalla forma contrattuale.

Art. 19 Individuazione dei contraenti mediante procedura di selezione

1. Per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, il Dirigente responsabile del settore interessato approva con determinazione dirigenziale apposito avviso di selezione, contenente le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto della collaborazione;
- b) i requisiti richiesti (ad esempio: titoli di studio, specializzazioni, esperienze professionali, ecc.);
- c) i termini e le modalità per la presentazione della domanda, anche mediante l'utilizzo delle forme di comunicazione telematica;
- d) criteri di valutazione e modalità di svolgimento della procedura per l'assegnazione dell'incarico, da effettuare mediante comparazione dei *curricula* formativi e professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio;
- e) la specifica che l'incarico verrà conferito anche in presenza di un solo candidato, seritenuto idoneo;
- f) la durata del contratto;
- g) il compenso lordo complessivo previsto.

2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni sul sito Internet dell'Ente. Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.

3. La scelta del professionista cui affidare l'incarico è effettuata dal Dirigente committente, che provvederà a redigere verbale, contenente il resoconto delle operazioni comparative espletate ed i relativi criteri applicati.

4. Qualora la comparazione sia ritenuta di particolare complessità, il Dirigente può nominare apposita commissione da lui presieduta e composta, di norma, da tre membri, dipendenti dell'Ente di qualifica dirigenziale o appartenenti alla categoria D. Anche in questo caso deve essere redatto verbale, in conformità a quanto disposto al comma 3.

5. Le risultanze della selezione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

6. Dette risultanze potranno essere utilizzate, entro un periodo massimo di trentasei mesi, per il conferimento di incarichi rispondenti ai medesimi requisiti fissati nell'avviso di selezione.

7. Qualora la procedura comparativa non abbia prodotto esito, potrà essere indetta una nuova procedura comparativa prevedendo un più ampio periodo di pubblicazione e/o ampliando i requisiti di partecipazione.

8. Per la ricerca e l'individuazione nominativa dei soggetti cui conferire incarichi, le strutture dell'Ente possono formare una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali ed esperienza minima da esse stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività. Per la predisposizione e l'aggiornamento delle liste, la struttura interessata pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico indicando i requisiti professionali che debbono possedere i soggetti interessati. Possono essere altresì utilizzate liste di esperti esterni formate da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 20

Conferimento di incarichi in via diretta

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 19, le strutture dell'Ente possono conferire incarichi esterni in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, nei seguenti casi:

- a) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità, conoscenze, competenze od esperienze del professionista, od a sue particolari interpretazioni od elaborazioni, per cui risulta evidente che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, non determinati da comportamenti del Dirigente di riferimento, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) in caso di collaborazioni meramente occasionali, caratterizzate da un rapporto "intuitu personae" che si esauriscono in una sola azione o prestazione, e che comportano, per loro natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni, seminari, commissioni, singole docenze, traduzione di pubblicazioni e simili.

Art. 21

Durata dell'incarico

1. L'incarico deve essere conferito per il tempo strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi o alla realizzazione del progetto oggetto dell'incarico e comunque nel limite massimo di trentasei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32.

2. La durata dell'incarico deve sempre essere precisata nel provvedimento di conferimento dell'incarico e nel contratto.

3. La proroga dell'incarico conferito è ammessa esclusivamente per completare l'attività avviata e solo nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita nel termine prestabilito per cause non imputabili all'incaricato, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 4. Resta fermo in ogni caso il compenso già pattuito.

4. La proroga non potrà comunque avere una durata superiore a quella dell'incarico originario.

5. Non è consentito il rinnovo dello stesso incarico nei confronti del medesimo soggetto.

Art. 22
Compenso

1. Le strutture dell'Ente determinano preventivamente il compenso da corrispondere al collaboratore.
2. Il compenso è stabilito con riguardo alla professionalità del soggetto affidatario, all'impegno richiesto, alla complessità della prestazione e alla sua durata.
3. La determinazione del corrispettivo spettante all'incaricato è effettuata avendo riguardo alle tariffe professionali di riferimento, stabilite dagli Ordini professionali in relazione alla tipologia di prestazione più afferente alla natura dell'incarico.
4. Qualora risulti impossibile ricondurre il tipo di prestazione da affidare ad una tariffa professionale di riferimento, è facoltà del committente stabilire il corrispettivo, assumendo quale parametro di riferimento il controvalore di ore-lavoro che, normalmente e mediamente, sarebbero ritenute necessarie qualora il conseguimento dei risultati richiesti dall'incarico fosse affidato a personale dipendente, individuato sulla base della categoria di inquadramento o della qualifica professionale ritenuta più aderente, o che si avvicini maggiormente ai contenuti ed alle peculiarità dell'incarico stesso.

Art. 23
Pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane comunque subordinato all'effettiva realizzazione della prestazione oggetto dell'incarico.

Art. 24
Principio della prestazione personale

1. L'incaricato dovrà svolgere personalmente la prestazione oggetto del contratto e non potrà avvalersi di altri collaboratori.

Art. 25
Stipulazione del contratto

1. I Dirigenti formalizzano l'incarico conferito in un contratto, nel quale sono specificati, secondo il caso e la tipologia contrattuale utilizzata, gli obblighi per l'incaricato. Prima della stipula del contratto il Dirigente contraente verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
2. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata dell'oggetto dell'incarico, della durata, del compenso, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni da eseguire.
3. Nel caso in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro interverrà esclusivamente tra l'amministrazione ed il professionista prescelto.
4. La stipulazione del contratto può avvenire solamente ad acquisita esecutività del provvedimento dirigenziale autorizzativo, esecutività che, ai sensi della vigente normativa, interviene dopo

l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte dei competenti organi ed uffici dell'Amministrazione.

5. Il conferimento dell'incarico comporta il rispetto delle regole per il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 nonché delle direttive interne di Ente.

Art. 26

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente committente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Egli verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso. A tale buon esito rimane subordinata la liquidazione del compenso

Art. 27

Criteri di recesso

1. I casi e le modalità di recesso ed i relativi termini di preavviso sono, di norma, definite dalle parti in sede di stipulazione del contratto.
2. In mancanza si fa espresso riferimento alle disposizioni civilistiche.

Art. 28

Monitoraggio degli incarichi esterni

1. I provvedimenti di conferimento di incarichi sono trasmessi, prima dell'adozione, alla Direzione competente in materia di gestione del personale, che ne verifica la regolarità formale segnalando eventuali problematiche al Dirigente proponente.
2. Tutti i provvedimenti che comportano assegnazione di incarichi esterni sono sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti da parte della Direzione competente in materia di risorse finanziarie.
3. La Segreteria Generale può effettuare controlli a campione sulla legittimità dei provvedimenti adottati.

Art. 29

Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

1. Il Dirigente stipulante cura gli adempimenti di cui all'art. 28 e trasmette alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti tutti i provvedimenti di assegnazione di incarichi di ammontare superiore ai 5.000 euro, unitamente ai relativi contratti.

2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento sono inviati alla Direzione competente in materia di gestione del personale, che ne cura la pubblicazione sul sito *web* del Comune, ai sensi dell'art. 15 del [D.Lgs. n. 33/2013](#), indicando il soggetto cui è stato conferito l'incarico, la ragione dell'incarico, il compenso pattuito, *il curriculum vitae* nonché l'indicazione nominativa del Dirigente committente.

3. Gli incarichi conferiti sono altresì trasmessi tempestivamente, per via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a cura della Direzione competente in materia di gestione del personale.

4. I provvedimenti che conferiscono incarichi esterni di qualunque tipologia contrattuale, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 *Norma transitoria.*

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di esecutività ed entrata in vigore dello stesso.
2. Gli incarichi già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermati fino alla data di scadenza disposta dai relativi provvedimenti autorizzatori, dai rispettivi contratti, disciplinari od atti di impegno, ovvero fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.
3. Fermo restando il divieto di ricorrere ad incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, n. 3, del [D.Lgs. n. 75/2017](#), con cui è stato modificato l'art. 7, comma 6, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), le disposizioni in materia trovano applicazione esclusivamente per la disciplina dei contratti in esecuzione e per eventuali eccezioni previste da normative speciali.

Art. 31 *Conferimento di incarichi a personale cessato*

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 3, della [L. 124/2015](#), è vietato conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. I predetti incarichi sono consentiti solo se a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese devono essere rendicontati e corrisposti nei limiti fissati dalla Direzione conferente l'incarico.

Art. 32 *Incarichi finanziati da altre amministrazioni o enti esterni.*

1. Per l'attuazione di progetti su base pluriennale, finanziati o cofinanziati da altre pubbliche amministrazioni o da altri enti esterni, gli eventuali incarichi da conferire a soggetti esterni possono essere disposti in deroga ai vincoli temporali disposti dal presente Regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento di conferimento deve comunque attestare sia le modalità di finanziamento o cofinanziamento, sia la sussistenza di un progetto pluriennale, esplicitandone i contenuti e gli obiettivi da realizzare.
3. Prescindendo dalla tipologia contrattuale utilizzata per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, permangono in capo al Dirigente committente sia l'obbligo di puntuale attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 10, sia le responsabilità previste, secondo il caso, dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 7, comma 4.